

L. 29-12-1993 n. 580

Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 gennaio 1994, n. 7, S.O.

Capo II - Registro delle imprese

(commento di giurisprudenza)

8. Registro delle imprese.

1. E' istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.

2. Al fine di garantire condizioni di uniformità informativa su tutto il territorio nazionale e fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché gli atti amministrativi generali da esse previsti, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero della giustizia, sentita l'Unioncamere, emana direttive sulla tenuta del registro.

3. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli articoli 2188, e seguenti, del codice civile, nonché alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 6 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia.

4. L'ufficio è retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica di pubblicità notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali.

6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza ed organicità di pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale. Le modalità di attuazione del presente comma sono regolate ai sensi dell'[articolo 1-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 2 dicembre 2005, n. 248](#) ⁽¹⁶⁾.

(16) Articolo prima modificato dall'*art. 15, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558* e poi così sostituito dal comma 10 dell'*art. 1, D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23*. Vedi, anche, il regolamento di attuazione approvato con *D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581*. I termini per il deposito di atti o per la presentazione di domande al registro delle imprese di cui al presente articolo sono stati fissati in trenta giorni dall'*art. 18, L. 24 novembre 2000, n. 340*.

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.